MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL

Art. 61

Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe

l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, nonche' per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e' autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2001:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro ... rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale. 2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Versione in vigore dal 7 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL

Estremi	Legge 17 maggio 1999, n. 144
Capo	II — Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-in-materia-di-investimenti-delega-al-governo-per-il-riordino/art-61-disposizioni-organizzative-per-l-attuazione-delle-deleghe

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it